



C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001096 - 28/01/2011 - USCITA
Allegati : 0



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 28 GEN 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di MONZA
Via Borgazzi 83
20052 Monza (MB)

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 328/2010_tariffa professionale _ artt. 56 e 37 TP_ disposizioni transitorie e definizione dei compensi spettanti ai sindaci di società

Con riferimento al quesito formulato in data 20 dicembre 2010 con il quale si chiedono, in considerazione delle disposizioni della nuova tariffa professionale (DM 2 settembre 2010, n. 169), indicazioni per la determinazione dei compensi spettanti ai sindaci per l'espletamento di tutte le verifiche trimestrali eseguite nel 2010, si osserva quanto segue.

L'art. 56 DM 169/2010 prevede, per le prestazioni in corso al momento dell'entrata in vigore della nuova tariffa (30 ottobre 2010), un trattamento differenziato per gli onorari specifici da quello previsto per gli onorari gradualità, per i rimborsi di spese e per le indennità. Infatti, mentre gli onorari specifici sono determinati secondo la nuova tariffa indipendentemente dal compimento dei singoli atti/adempimenti necessari per l'espletamento dell'intero incarico/prestazione, gli onorari gradualità, i rimborsi di spese e le indennità sono determinati "secondo le norme previste dalla tariffa in vigore nel momento in cui si è verificato il presupposto per la loro applicabilità".

Il legislatore ha previsto un trattamento di miglior favore per gli onorari specifici, che si riferiscono all'incarico nel suo complesso, consentendo l'applicazione della nuova tariffa anche laddove una parte dell'incarico/prestazione si sia svolto sotto la vigenza delle vecchie tariffe professionali.

Alla luce della citata disposizione si ritiene che gli onorari spettanti al sindaco per incarichi conferiti prima dell'entrata in vigore della nuova tariffa, ma ancora in corso al 30 ottobre 2010, debbano essere determinati secondo le disposizioni dei commi 2, 3 e 4 del DM 169/2010. Pertanto, le disposizioni della nuova tariffa potranno essere applicate per la determinazione dei compensi spettanti per tutte le riunioni periodiche tenutesi nel 2010.

Si ricorda, inoltre, che per effetto delle disposizioni transitorie

- gli onorari di cui ai commi 2 e 3 dell'art. 37 TP devono essere determinati secondo il criterio dell'interpolazione lineare;

- anche gli onorari spettanti al collegio sindacale per la partecipazione alle riunioni degli organi societari devono essere determinati facendo ricorso alla nuova tariffa, essendo anch'essi degli onorari specifici: il richiamo operato dal comma 4 dell'art. 37 agli onorari gradualmente di cui all'art. 26 costituisce, infatti, solo una modalità di calcolo degli onorari (ed anche in tale circostanza trovano applicazione le disposizioni del Nota Bene in calce alla Tabella 1 dell'art. 26);
- gli onorari del comma 4 dell'art. 37 TP, spettano ai sindaci anche per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazioni che portano all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio¹.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.

Francesca Maione



¹ Alla lettera c), comma 1 dell'art. 37 TP sono disciplinati gli onorari spettanti ai sindaci per la partecipazione alle riunioni degli organi societari (assemblea, consiglio di amministrazione, comitato esecutivo) e per la partecipazione alle riunioni del collegio sindacale finalizzate al controllo delle operazioni sociali straordinarie, all'esame delle denunce ai sensi dell'articolo 2408 del codice civile o comunque richieste da un componente dell'organo amministrativo, o da altri organi della società, o da altri enti o autorità. Non sono previsti quindi gli onorari specifici di cui al comma 4 per la partecipazione alle riunioni periodiche del collegio sindacale, in quanto tali riunioni sono già remunerate nell'ambito degli onorari previsti al comma 2. Gli onorari specifici spettanti per la partecipazione alle riunioni degli organi societari sono definiti dal comma 4 dell'articolo 37. Un'attenta lettura di tale ultima disposizione, evidenzia un mancato coordinamento con la lettera c), comma 1 dell'art. 37 TP. Forse sarebbe più corretto parlare dell'esistenza di un refuso all'interno della lettera c), comma 1, dell'art. 37. Infatti se si analizza il testo di tale disposizione si osserva che nella parte iniziale, riprendendo quando previsto nelle precedenti tariffe, si afferma che ai sindaci spettano gli onorari di cui al comma 3 solo per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione che non portano all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio. Tale affermazione è però espressamente smentita al comma 4 dell'articolo 37, laddove il legislatore si è premurato di disciplinare espressamente il compenso spettante ai sindaci per la partecipazione alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione che portano all'ordine del giorno l'approvazione del bilancio. Orbene deve ritenersi che la volontà di inserire uno specifico onorario anche per tale attività non può essere messa in discussione per un mancato coordinamento normativo nell'ambito della lettera c) del primo comma.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001079 - 28/01/2011 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 28 GEN 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di TORINO
Via Carlo Alberto 59
10123 Torino

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 331/2010 – tariffa professionale – articoli 17 e 37 – applicabilità del compenso forfettario per le spese generali di studio

In relazione al quesito formulato il 22 dicembre 2010, con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla possibilità di applicare il compenso forfettario per le spese generali di studio di cui all'art. 17 T.P. anche nel caso in cui il compenso è stato determinato in misura fissa dall'assemblea, si osserva quanto segue.

L'art. 2402 cod. civ. dispone che la retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dall'assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio. La delibera assembleare, per la concreta definizione del compenso, potrebbe rinviare all'applicazione della tariffa professionale, ovvero fissare un compenso specifico per l'incarico sindacale.

Si ritiene che solo nel caso in cui l'assemblea rinvi alla tariffa professionale i sindaci possano richiedere oltre agli onorari specifici di cui all'art. 37 anche il compenso forfettario per le spese generali di studio di cui all'art. 17 T.P.. Nel caso, invece, l'assemblea abbia definito l'ammontare dell'onorario in misura fissa devono ritenersi applicabili le disposizioni dell'art. 22, comma 3, T.P. le quali prevedono che *"salvo diversi accordi tra le parti, gli onorari preconcordati comprendono i rimborsi per le spese generali di studio e non sono cumulabili con le indennità di cui all'articolo 19"*.

Si ricorda che il compenso forfettario per le spese generali di studio è calcolato sull'importo degli onorari gradualmente e specifici ad esclusione pertanto delle indennità e dei rimborsi di spese

Cordiali saluti

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001712 - 09/02/2011 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 9 FEB 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di BRESCIA
via Marsala 17
25122 Brescia

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 8/2011_tariffa professionale _ limiti massimi applicabili ai compensi spettanti al collegio sindacale

Con riferimento al quesito formulato in data 5 gennaio 2011 con il quale si chiedono chiarimenti in merito alla sussistenza di limiti massimi applicabili ai compensi spettanti al collegio sindacale (applicabilità delle disposizioni di cui al D.L. 21 giugno 1995, n. 239 e limite di cui all'art. 37, comma 3 TP), si osserva quanto segue.

Il D.L. 21 giugno 1995, n. 239, convertito con legge 3 agosto 1995, n. 336, aveva l'obiettivo di

- a) porre, fino a quando la materia non fosse stata disciplinata con apposito regolamento, un tetto massimo ai compensi spettanti al collegio sindacale, salvo che le parti non avessero disposto diversamente (articolo 1);
- b) impedire, salvo diverso accordo tra le parti, fino a quando la materia non fosse stata disciplinata con apposito regolamento, che i compensi per gli incarichi di sindaco affidati a soggetti iscritti solo nel registro dei revisori contabili, di cui al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, fossero superiori a quelli spettanti ai professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti (articolo 2).

Per capire fino a quando le norme del suddetto decreto esplicano i loro effetti occorre chiarire qual è il regolamento che avrebbero dovuto disciplinare la "materia" (dei compensi spettanti al collegio sindacale).

Si ritiene che il regolamento a cui fa cenno la norma sia quello relativo alla tariffa dei revisori contabili previsti dall'art. 13 del D.Lgs. 88/1992. Tale articolo prevedeva, infatti, che "i criteri per la determinazione del corrispettivo dei revisori contabili sono fissati con regolamento del Ministro di grazia e giustizia di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ai sensi dell'art. 17, comma 3, L. 23 agosto 1988, n. 400".

La definizione della tariffa dei revisori contabili avrebbe prodotto effetti anche sui compensi spettanti al collegio sindacale. Infatti, occorre ricordare che a seguito del recepimento della direttiva 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili, il legislatore italiano aveva previsto che tutti i componenti del collegio sindacale dovessero essere scelti fra gli iscritti nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia¹.

Pertanto, alla data di emanazione del D.L. 239/1995 tutti i sindaci dovevano essere iscritti nel registro dei revisori contabili e il Ministero della Giustizia avrebbe dovuto emanare un regolamento per la disciplina dei compensi spettanti ai soggetti iscritti nel registro dei revisori contabili.

Tale regolamento, non solo, non è mai stato emanato nonostante fosse stata concessa al Ministro della Giustizia un'ulteriore delega con la legge 13 maggio 1997, n. 132², ma non potrà mai più essere emanato. Oggi, infatti, la disciplina della revisione legale è stata profondamente modificata dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 con cui è stata data attuazione alla direttiva 2006/43/CEE relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati.

Tale decreto legislativo non solo ha disposto l'abrogazione del D.Lgs. 88/1992, ma non rinvia più ad alcun regolamento ministeriale per la definizione dei compensi spettanti ai revisori legali, in quanto fissa direttamente all'art. 10, commi 9 e 10 i criteri per la definizione degli stessi³.

Infatti, ancorché la disciplina dei compensi del revisore sia contenuta nell'art. 10 del D.Lgs. 39/2010, rubricato "indipendenza e obiettività", appare evidente dal tenore letterale della norma che il rinvio alle norme regolamentari operi esclusivamente per la disciplina di specifici aspetti connessi all'indipendenza, e non anche per la disciplina dei compensi. Si ritiene che le disposizioni relative alla definizione dei compensi spettanti per l'incarico di revisione contabile trovino immediata applicazione, in quanto fissano dei criteri generali che non richiedono ulteriori specificazioni ad opera di norme regolamentari. Pertanto a decorrere dal 7 aprile 2010 le norme sui compensi devono essere osservate dall'assemblea, ai sensi dell'art. 13, comma 1, D.Lgs. 39/2010, in sede di conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti. Incarico che, in presenza delle condizioni di cui all'art. 2409 bis, comma 2, cod. civ., potrebbe essere affidato anche al collegio sindacale.

Alla luce di quanto espresso le disposizioni del D.L. 239/1995 devono ritenersi implicitamente abrogate⁴ e, pertanto, i compensi spettanti al collegio sindacale dovranno essere determinati nel rispetto delle

¹ L'art. 21 del D.Lgs. 88/1992, modificando il secondo e il terzo comma dell'art. 2397 cod. civ., aveva disposto che "I sindaci devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili istituito presso il Ministero di grazia e giustizia".

² L'art. 14 del D.Lgs. 88/1992, rubricato "Corrispettivo dei revisori contabili e regolamento di esecuzione" prevedeva che:

"1. I criteri per la determinazione del compenso dei revisori contabili sono fissati con le modalità disciplinate all'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. I regolamenti previsti dall'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, sono emanati con le modalità ivi previste entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge."

³ I commi 9 e 10 dell'art. 10 del D.Lgs. 39/2010 dispongono che:

"9. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale non può essere subordinato ad alcuna condizione, non può essere stabilito in funzione dei risultati della revisione, né può dipendere in alcun modo dalla prestazione di servizi diversi dalla revisione alla società che conferisce l'incarico, alle sue controllate e controllanti, da parte del revisore legale o della società di revisione legale o della loro rete.

10. Il corrispettivo per l'incarico di revisione legale è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori. A tale fine i soggetti incaricati della revisione legale determinano le risorse professionali e le ore da impiegare nell'incarico avendo riguardo:

a) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie del bilancio della società che conferisce l'incarico, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società del gruppo;

b) alla preparazione tecnica e all'esperienza che il lavoro di revisione richiede;

c) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 11 del D.Lgs. 39/2010."

⁴ L'art. 15 delle disposizioni sulla legge in generale del codice civile dispone che "Le leggi non sono abrogate che da leggi posteriori per dichiarazione espressa del legislatore, o per incompatibilità tra le nuove disposizioni e le precedenti o perché la nuova legge regola l'intera materia già regolata dalla legge anteriore".

disposizioni dell'art. 37 TP, per quanto attiene ai controlli di legge e sull'amministrazione, e dell'art. 32 TP, per l'attività di revisione legale, senza alcuna limitazione nell'ammontare degli stessi.

Ad analoga conclusione si giungerebbe anche qualora si volesse ritenere che il regolamento cui fa rinvio il D.L. 239/1995 è rappresentato dalla nuova tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Infatti nel DM 169/2010, recante la tariffa dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, è stata data espressa disciplina ai compensi spettanti al collegio sindacale senza prevedere alcun richiamo alle disposizioni del citato decreto legge e senza prevedere alcun tetto massimo.

Nel quesito si chiedono chiarimenti anche in merito alla corretta interpretazione del limite di euro 60.000,00 indicato all'art. 37, comma 3 TP. In particolare si chiede se detto limite debba riferirsi "all'importo complessivo dell'onorario di cui alla lettera b) per il bilancio civilistico e per il bilancio consolidato, o se tale limite sia riferito disgiuntamente all'importo dell'onorario di cui alla lettera b) per il bilancio civilistico da un lato ed all'importo dell'onorario di cui alla lettera b) per il bilancio consolidato dall'altro e quindi per un limite massimo cumulato per la lettera b) pari a 120.000,00 euro".

Si ritiene che il limite dei 60.000,00 euro indicato all'art. 37, comma 3 TP si riferisca esclusivamente ai compensi spettanti, ai sensi del comma 1, lettera b), per la redazione della relazione che accompagna eventuali bilanci straordinari o un eventuale bilancio consolidato.

Dall'analisi del comma 3 emerge, infatti, che il legislatore

- ha dapprima dettato le modalità di determinazione dei compensi spettanti per la redazione della relazione che accompagna il bilancio d'esercizio, prevedendo una riduzione degli stessi del 50% in presenza di società la cui attività sia limitata alla pura e semplice amministrazione di beni immobili di proprietà o al solo godimento di redditi patrimoniali, ovvero in presenza di società in liquidazione o in procedura concorsuale;
- si è poi preoccupato di dettare, diversamente dal passato, una disciplina *ad hoc* per la definizione dei compensi spettanti per la redazione delle relazioni che accompagnano i bilanci straordinari o consolidati, prevedendo non solo una riduzione di tale compenso dal 10% al 50% rispetto ai compensi determinati per la redazione della relazione al bilancio d'esercizio, ma anche fissando un tetto massimo degli stessi pari a 60.000 euro.

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione





**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0011014 - 10/12/2010 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/sc

Roma, **09 DIC 2010**

**Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili
di Varese
Piazza Monte Grappa n. 5
21100 VARESE**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 304/2010_Mediazione_Requisiti per iscrizione nell'elenco previsto dal D.M. 180/2010.

Con riferimento al quesito formulato in data 24 novembre 2010, con il quale si richiedeva di chiarire se i soggetti che risultano essere già iscritti come conciliatori presso la Camera di Commercio (a seguito di corso frequentato presso tale ente) possano essere automaticamente iscritti come Conciliatori nell'elenco previsto dal D.M. 180/2010 ovvero siano tenuti a frequentare il corso previsto dall'art. 18 di tale provvedimento, si precisa quanto segue.

Si evidenzia preliminarmente che il decreto legislativo n. 28 del 4 marzo 2010, in attuazione dell'art. 60 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ha introdotto la mediazione finalizzata alla conciliazione delle controversie civili e commerciali¹. Successivamente, il decreto del Ministero di Giustizia del 18 ottobre 2010 n. 180, attuativo dell'art. 16 del citato decreto legislativo, è intervenuto a precisare i criteri e le modalità di iscrizione e di tenuta:

1. sia del *registro* degli organismi di mediazione,
2. sia dell'*elenco* dei formatori per la mediazione.

Con riferimento al **registro degli organismi di mediazione**, l'art. 20 regola, con apposita disciplina transitoria, l'iscrizione di quegli organismi che, ai sensi della precedente disciplina, risultavano già iscritti nel registro individuato dal decreto del Ministro della giustizia 23 luglio 2004, n. 222 prevedendone, al comma 1, l'iscrizione di diritto nel registro². Per quanto riguarda i soggetti a suo

¹ Tale provvedimento introduce nell'ordinamento giuridico italiano il nuovo istituto della mediazione civile e commerciale come metodo di risoluzione delle controversie alternativo al tribunale. In base alle disposizioni del provvedimento chiunque può rivolgersi dinanzi a un mediatore professionista "con requisiti di terzietà" al fine di addivenire in tempi ragionevoli o ad un accordo amichevole o alla formulazione di una proposta per la risoluzione di una controversia civile e commerciale. In alcune materie, ritenute particolarmente conflittuali il ricorso alla mediazione sarà obbligatorio prima di poter intraprendere una azione ordinaria davanti ai giudici.

² Il responsabile è, in ogni caso, tenuto a verificare il possesso in capo a tali organismi dei seguenti requisiti (previsti dall'art. 4):

tempo abilitati a prestare la loro opera presso tali organismi, il successivo comma 2 dispone l'obbligo per tali soggetti:

- di acquisire, entro sei mesi dal 5 novembre 2010 (data di entrata in vigore del d.m. 180/2010), i requisiti anche formativi³ in esso previsti per l'esercizio della mediazione
- o, *in alternativa*, di attestare di aver svolto almeno 20 procedure di mediazione, conciliazione o negoziazione volontaria e paritetica, in qualsiasi materia, di cui almeno cinque concluse con successo anche parziale. Gli stessi mediatori, fino alla citata scadenza, possono continuare a esercitare l'attività di mediazione. Dell'avvenuta acquisizione dei requisiti gli organismi citati danno immediata comunicazione al responsabile della tenuta del registro.

Con riferimento all'**elenco degli enti di formazione abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori**, l'art. 20 regola l'iscrizione di quegli enti che, nel vigore della precedente disciplina, risultavano già accreditati come enti di formazione. In particolare il comma 3 del citato articolo dispone l'iscrizione di diritto nell'elenco degli enti abilitati a svolgere l'attività di formazione dei mediatori quelli già accreditati presso il Ministero conformemente a quanto previsto dal D.M. 23 luglio 2004, n. 222⁴.

-
- a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di mediazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata; ai fini della dimostrazione della capacità organizzativa, il richiedente deve attestare di poter svolgere l'attività di mediazione in almeno due regioni italiane o in almeno due province della medesima regione, anche attraverso gli accordi di cui all'art. 7, co. 2, lett. c);
 - b) il possesso da parte del richiedente di una polizza assicurativa di importo non inferiore a 500.000,00 euro per la responsabilità a qualunque titolo derivante dallo svolgimento dell'attività di mediazione;
 - c) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformi a quelli fissati dall'art. 13 del T.U.I.F.;
 - d) la trasparenza amministrativa e contabile dell'organismo, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
 - e) le garanzie di indipendenza, imparzialità e riservatezza nello svolgimento del servizio di mediazione, nonché la conformità del regolamento alla legge e al presente decreto, anche per quanto attiene al rapporto giuridico con i mediatori;
 - f) il numero dei mediatori, non inferiore a cinque, che hanno dichiarato la disponibilità a svolgere le funzioni di mediazione per il richiedente;
 - g) la sede dell'organismo.

e a comunicare agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'organismo ottempera alle richieste del responsabile entro 30 gg. dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.

³ I requisiti richiesti (art. 4) sono i seguenti:

- a) i requisiti di qualificazione dei mediatori, i quali devono possedere un titolo di studio non inferiore al diploma di laurea universitaria triennale ovvero, in alternativa, devono essere iscritti a un ordine o collegio professionale;
- b) il possesso di una specifica formazione e di uno specifico aggiornamento almeno biennale, acquisiti presso gli enti di formazione in base all'art. 18;
- c) il possesso, da parte dei mediatori, dei seguenti requisiti di onorabilità:
 - a. non avere riportato condanne definitive per delitti non colposi o a pena detentiva non sospesa;
 - b. non essere incorso nell'interdizione perpetua o temporanea dai pubblici uffici;
 - c. non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;
 - d. non avere riportato sanzioni disciplinari diverse dall'avvertimento;
- d) la documentazione idonea a comprovare le conoscenze linguistiche necessarie, per i mediatori che intendono iscriversi negli elenchi di cui all'art. 3, co. 3, parte i), sez. B e parte ii), sez. B.

⁴ Il responsabile deve comunque verificare il possesso in capo a tali enti i seguenti requisiti (previsti dall'art. 18):

- a) la capacità finanziaria e organizzativa del richiedente, nonché la compatibilità dell'attività di formazione con l'oggetto sociale o lo scopo associativo; ai fini della dimostrazione della capacità

Per quanto riguarda i formatori abilitati a suo tempo a prestare la loro attività presso tali enti, il successivo comma 4 dispone che questi dovranno acquisire entro sei mesi dal 5 novembre 2010 (data di entrata in vigore del D.m. 180/2010) i requisiti di aggiornamento individuati dall'art. 18 del decreto, potendo fino a tale data continuare ad esercitare attività di formazione. Tale requisito di aggiornamento, individuato dal comma 3, lett. a) dell'art. 18, concerne, in particolare, l'obbligo, in capo a tali soggetti, di partecipare, in qualità di discente, ad un corso di aggiornamento di almeno 16 ore tenuto presso il medesimo ente, che provvede a dare immediata comunicazione al responsabile dell'avvenuto aggiornamento.

Con i migliori saluti

Il Dirigente
Francesca Maione



finanziaria, il richiedente deve possedere un capitale non inferiore a quello la cui sottoscrizione è necessaria alla costituzione di una società a responsabilità limitata;

- b) i requisiti di onorabilità dei soci, associati, amministratori o rappresentanti dei predetti enti, conformemente a quanto previsto dall'art. 13 del T.U.I.F.;
- c) la trasparenza amministrativa e contabile dell'ente, ivi compreso il rapporto giuridico ed economico tra l'organismo e l'ente di cui eventualmente costituisca articolazione interna al fine della dimostrazione della necessaria autonomia finanziaria e funzionale;
- d) il numero dei formatori, non inferiore a cinque, che svolgono l'attività di formazione presso il richiedente;
- e) la sede dell'organismo, con l'indicazione delle strutture amministrative e logistiche per lo svolgimento dell'attività didattica;
- f) la previsione e la istituzione di un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore, articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore, articolata distintamente per la parte teorica e pratica; i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore;
- g) la previsione e l'istituzione di un distinto percorso di aggiornamento formativo, di durata complessiva non inferiore a 18 ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici avanzati, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti ovvero, in alternativa, di sessioni di mediazione; i corsi di aggiornamento devono avere per oggetto le materie di cui alla lettera f);
- h) che l'esistenza, la durata e le caratteristiche dei percorsi di formazione e di aggiornamento formativo di cui alle lettere f) e g) siano rese note, anche mediante la loro pubblicazione sul sito internet dell'ente di formazione;
- i) l'individuazione, da parte del richiedente, di un responsabile scientifico di chiara fama ed esperienza in materia di mediazione, conciliazione o risoluzione alternativa delle controversie, che attesti la completezza e l'adeguatezza del percorso formativo e di aggiornamento;

e comunicare agli stessi le eventuali integrazioni o modifiche necessarie. Se l'ente ottempera alle richieste del responsabile entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione, l'iscrizione si intende confermata; in difetto di tale ottemperanza, l'iscrizione si intende decaduta.



CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

C.N.D.C.E.C.
REGISTRO UFFICIALE
0001055 - 28/01/2011 - USCITA
Allegati : 0



MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

*Relazioni Istituzionali e
Coordinamento Ordini Territoriali*

FM/me

Roma, 28 GEN 2011

Spett.le
Consiglio dell'Ordine dei Dottori
Commercialisti e degli Esperti Contabili
di TRENTO
Vicolo Galasso 19
38122 Trento

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 268/2010_ cessione quote srl

Con riferimento al quesito formulato in data 25 ottobre 2010 con il quale si chiede se il CNDCEC è a conoscenza di informazioni o direttive in merito alla conservazione elettronica dei documenti digitali riguardanti gli atti di cessione di quote di srl (in particolare, si richiede come salvare elettronicamente copia della ricevuta firmata digitalmente rilasciata dall'Agenzia delle Entrate), si osserva quanto segue.

Nel richiamare quanto già esposto dal CNDCEC nella circolare n. 10/IR del 15 giugno 2009 in merito al rilascio delle ricevute da parte dell'Agenzia delle Entrate per il tramite del servizio telematico Entratel, si specifica che nessuna direttiva particolare è stata emanata per la conservazione della relativa documentazione (come del resto per la conservazione della generalità delle ricevute informatiche attestanti l'avvenuta presentazione delle dichiarazioni fiscali).

Si ritiene dunque sufficiente il salvataggio in locale della ricevuta, all'esito del download della stessa dal sito web del servizio telematico, come illustrato nella Guida operativa online del CNDCEC n. 1/2009 ("Cessione di quote di partecipazione in srl).

Con i migliori saluti.

Il Direttore Generale f.f.
Francesca Maione